



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/05/2024

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Il giorno ventidue Maggio 2024 alle ore 18:30, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^a convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti, ovvero connessi e riconoscibili sia in audio che in video sulla piattaforma Google Meet, i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere	Presente	
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere	Presente	
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere	Presente	
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere		Assente
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere	Presente*	
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere		Assente
13	RESCA MATTEO	Consigliere	Presente	
14	FORTINI MATTEO	Consigliere		Assente
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere	Presente	
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere		Assente G.
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere		Assente G.
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere	Presente	
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere		Assente G.
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere	Presente*	
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere	Presente	
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano	Presente	
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio	Presente	
			19	6

* Collegata in videoconferenza su autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 33-ter comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Sono presenti gli Assessori: GAIANI CARLOTTA, BOZZOLI ROSSANO, BIDOLI SILVIA, TADDIA FILIPPO, SALATIELLO VITO

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini

Presiede il DOTT. MATTEO VERONESI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: BERGAMINI PAOLA, DONATO MASSIMO, GUARALDI ALESSANDRO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Come proposto dal Presidente del Consiglio comunale VERONESI, e non essendoci obiezione alcuna, si provvede alla trattazione congiunta del presente punto insieme con quello successivo dell'ordine del giorno, trattandosi di argomenti collegati.

Relaziona l'Assessore SALATIELLO [minuti 35:10 della registrazione]

Alle ore 19,12 esce il Consigliere PETTAZZONI: i presenti sono n. 18

Alle ore 19,15 esce il Sindaco ACCORSI: i presenti sono n. 17

Alle ore 19,21 rientra il Sindaco ACCORSI: i presenti sono n. 18

Intervengono:

GIBERTI [minuti 47:15 della registrazione]

Alle ore 19,22 rientra il Consigliere PETTAZZONI: i presenti sono n. 19

GUARALDI [minuti 53:55 della registrazione]

CREMONINI [minuti 1:01:10 della registrazione]

Alle ore 19,40 esce il Consigliere MELLONI: i presenti sono n. 18

PETTAZZONI [minuti 1:08:09 della registrazione]

SALATIELLO [minuti 1:16:50 della registrazione]

GIBERTI [minuti 1:31:45 della registrazione]

CREMONINI [minuti 1:38:00 della registrazione]

FRANCESCHELLI [minuti 1:41:35 della registrazione]

GUARALDI [minuti 1:44:30 della registrazione]

GIBERTI [minuti 1:49:25 della registrazione]

GUARALDI [minuti 1:50:45 della registrazione]

CREMONINI [minuti 1:51:15 della registrazione]

Non ci sono altri interventi

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 29/12/2023 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 29/12/2023 a oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026– APPROVAZIONE";

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la TARI, tariffa avente natura

corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05.08.2020 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29.12.2014 e successive modifiche ed integrazioni, consentendo altresì l'uniformità del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.2021 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2023 è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA CON RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022;

Dato atto che in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95” nonché tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- il D.Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze “possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi” e che “tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani” e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata:

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF, avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- la deliberazione Consiglio d'ambito ATERSIR n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all'art. 1 – Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

Visto il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.04.2023, composto da n. 46 articoli, n. 4 allegati, Appendice A e B:

ALLEGATO 1 – Deposito Cauzionale – Non applicabile al citato regolamento;
ALLEGATO 2 – Classificazione UND;
ALLEGATO 3 – Riduzioni della tariffa;
ALLEGATO 4 – Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio individuale;
APPENDICE A - Modalità di applicazione della Tariffa;
APPENDICE B - Listino Tariffario dei servizi complementari.

Ritenuto opportuno aggiornare come di seguito descritto le appendici in allegato al suddetto regolamento:

APPENDICE A) Modalità di Applicazione Tariffa Corrispettiva

Parte variabile punto 1 - oltre alla determinazione di un numero minimo di sacchi previsto per il rifiuto urbano residuo, è stata prevista la consegna di un contenitore in comodato d'uso gratuito. In attuazione del Piano Industriale, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori della raccolta, si sta procedendo con la consegna di contenitori rigidi in sostituzione dei sacchi. I sacchi o i contenitori consegnati sono previsti dal Regolamento del Servizio e sono forniti dal Gestore.

Si è ritenuto inoltre necessario precisare i criteri di determinazione delle dotazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche il criterio è dato dalla composizione del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche si determina l'assoggettamento a tariffa dell'utenza individuando le superfici e le sottocategorie di appartenenza. Determinati tali parametri, si stabilisce, da un lato, il servizio ottimale da ricomprendere nel pagamento della fattura TARI, mentre dall'altro si struttura il servizio effettivamente reso dal Gestore, che considera i volumi, la tipologia di dotazioni e la frequenza degli svuotamenti.

Parte variabile punto 3 – il servizio di ritiro verde e ramaglie a chiamata deve avvenire su suolo pubblico, con l'obiettivo di rendere la modalità di raccolta conforme al D.lgs. 81/08.

Parte variabile punto 4 – il servizio di ritiro ingombranti a chiamata deve avvenire su suolo pubblico, con l'obiettivo di rendere la modalità di raccolta conforme al D.lgs. 81/08.

APPENDICE B) Listino Tariffario dei Servizi Complementari

Lettera f) Costi per i servizi di raccolta on demand

Si è ritenuto di specificare che, per i soli Comuni che hanno deliberato la metodologia di tariffazione puntuale, la sottoscrizione dell'abbonamento per il ritiro del rifiuto verde comprende un contenitore carrellato da 240 litri.

Si è ritenuto poi di considerare come mezzo piccolo per il ritiro di verde e ramaglie quello da 5/6 metri cubi, in sostituzione di quello da 20 metri cubi, per le seguenti motivazioni:

- il mezzo da 20 metri cubi ha indicativamente le stesse dimensioni di un mezzo a 3 assi fino a 27 metri cubi;
- non può percorrere pavimentazioni su cui siano presenti pozzetti o autobloccanti, i cancelli carrabili devono essere di larghezza minima di 2,80/3,00 metri per consentirne il passaggio;
- lo spazio di manovra è ridotto ed è necessario ampio spazio per l'apertura degli stabilizzatori se il terreno non è completamente asciutto, è alto il rischio di impantanamento e si presentano problematiche di imbrattamento delle strade pubbliche all'uscita da percorsi sterrati;

Vista la nota del 04/10/2023, acquisita al protocollo n. 57245 in pari data, con la quale CLARA s.p.a. comunica la “Pubblicazione della Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022 (TQRIF) - Bacino CLARA spa”;

Dato atto che con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario in questione;

Dato atto altresì che, come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA, la Carta della qualità è ora pubblicata sul sito web www.clarambiente.it;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”

Visto l'art. 1 co. 683 della L 147/2003 secondo cui: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Dato atto:

- che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- che il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 dispone “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Dato atto che, in via eccezionale, per l'anno in corso i termini per l'approvazione dei piani tariffari della TARI slittano al 30 giugno per effetto di un emendamento alla legge di conversione del D.L. 39/2024, in corso di pubblicazione;

Ritenuto opportuno approvare le modifiche agli allegati denominati APPENDICE A e APPENDICE B del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP), come sopra esplicitato, ferma restando la possibilità di apportare le ulteriori modifiche che eventualmente si rendessero necessarie;

Visto quanto previsto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le deliberazioni ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 30990 del 21/05/2024;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 15/05/2024;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte dei Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

PRESENTI	N. 18
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
VOTI CONTRARI	N. 5 (Guaraldi, Cremonini, Pettazzoni, Giberti, Veronesi)

DELIBERA

che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

1) di approvare le modifiche riportate in colore rosso al testo dell'APPENDICE A e dell'APPENDICE B del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.04.2023, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le suddette modifiche al regolamento entreranno in vigore con decorrenza 1° gennaio 2024;

3) di trasmettere copia della presente a:

a. CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;

b. ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 4121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n.23;

c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze via dei Normanni, 5 -00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.214;

4) di demandare al Dirigente del Settore IV – Territorio e Imprese l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

5) di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., il presente atto sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI	N. 18
VOTI FAVOREVOLI	N. 17
VOTI CONTRARI	N. 1 (Guaraldi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____